

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3289

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO,  
DUTTO, MARTINO, SANTORO, STERPA**

*Presentata il 25 ottobre 1988*

**Norme per l'assegnazione mediante sorteggio dell'ordine di collocazione dei simboli delle liste sulle schede elettorali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente la disposizione dei contrassegni dei vari partiti sulle schede elettorali avviene secondo l'ordine di presentazione dei simboli stessi e delle liste collegate nelle cancellerie degli uffici giudiziari costituiti in uffici elettorali circoscrizionali.

Tale disciplina ha causato nel recente passato alcuni problemi a causa della competizione determinatasi tra rappresentanti di diverse liste per ottenere, giungendo per primi o per ultimi agli uffici elettorali, la collocazione del proprio contrassegno al primo posto in alto a sinistra nelle schede, oppure l'ultimo in basso a destra. Oltre che costituire un fatto di prestigio, si ritiene infatti che tali disposizioni del simbolo facilitino il compito degli elettori più sprovveduti.

Al di là di ogni considerazione sulla fondatezza di questa opinione, sta di fatto che queste gare per il primo posto sulla scheda hanno provocato spesso episodi sgradevoli, con prevaricazioni di vario tipo, all'ingresso degli uffici elettorali, arrecando inopportuni turbamenti al clima di passate campagne elettorali.

Al fine di evitare il ripetersi di fatti del genere, riteniamo opportuno risolvere la questione attraverso l'adozione del sorteggio come mezzo per determinare la collocazione dei vari simboli sulle schede: in questo modo ogni motivo di contesa potrà essere eliminato alla radice.

Ci sembra opportuno, inoltre, che l'estrazione a sorte avvenga alla presenza dei rappresentanti di ciascuna lista presentata, in modo da garantire tutti in modo adeguato, dissipando ogni diffidenza e scongiurando eventuali contestazioni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il numero 1) dell'articolo 24 del testo unico, delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, determinando così l'ordine di collocazione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; ».

## ART. 2.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascun gruppo di candidati ammesso, determinando così l'ordine di collocazione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; ».

## ART. 3.

1. Dopo la lettera e) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta la seguente:

« f) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza di rappresentanti di tutte le liste che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, determinando così l'ordine di collocazione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

2. Al primo comma dell'articolo 33 dello stesso testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, determinando così l'ordine di collocazione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale ».

#### ART. 4.

1. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come modificato dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso, determinando così l'ordine di collocazione dei gruppi stessi sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; procede, inoltre, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con i nomi dei candidati ed i relativi contrassegni ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della

provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello delle votazioni;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati, i loro contrassegni e l'ordine progressivo di disposizione degli stessi ».

#### ART. 5.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 11, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, mediante estrazione a sorte da effettuarsi alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste che vogliono assistervi, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, determinando così l'ordine di collocazione delle liste stesse sui manifesti e sulle schede elettorali, nonché l'ordine di assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, ».

#### ART. 6.

1. Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto le modalità delle operazioni di sorteggio delle procedure di cui alla presente legge.